LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3582

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, ALMIRANTE, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ, CUCCO, DE MAR-SANICH, DE MARZIO, DE TOTTO, FORMICHELLA, GRAY, INFANTINO, LATANZA, LA RUSSA, LECCISI, MICHELINI, MARINO, MADIA, NICOSIA, ROMUALDI, SPAMPANATO, SPONZIELLO

Annunziata il 21 febbraio 1958

Riconoscimento giuridico delle Forze armate della Repubblica Sociale Italiana

Onorevoli Colleghi! — L'attività bellica svolta dalle Forze armate della repubblica sociale italiana durante il periodo che va dal settembre del 1943 all'aprile del 1945 costituisce un fatto storico riconosciuto ampiamente sul piano del diritto internazionale nonché del diritto interno dello Stato italiano.

Valgano per tutti il riconoscimento dei prigionieri di guerra fatto dagli eserciti delle Nazioni Unite agli appartenenti alle Forze armate regolari della repubblica sociale italiana; le numerose decisioni della suprema Corte di cassazione, che ha per più volte riconosciuto il pieno valore giuridico degli atti compiuti dal Governo della repubblica sociale italiana, compreso quello di costituzione; reclutamento ed impiego delle Forze armate.

È inoltre il caso di ricordare come il Parlamento ha già sostanzialmente riconosciuto questo stato di fatto approvando la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che concede una pensione a quei cittadini italiani che, a seguito del servizio prestato nelle Forze armate della repubblica sociale italiana hanno riportato invalidità, ferite o mutilazioni. Inoltre sono all'esame del Parlamento stesso, già regolarmente prese in considerazione dall'Assemblea, le proposte di legge n. 1726 –

a firma dell'onorevole Infantino ed altri, per le norme interpretative ed integrative della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, la legge 1751 ancora a firma dell'onorevole Infantino e Delcroix, per la concessione dei benefici di guerra per i combattenti che appartennero alle Forze armate della repubblica sociale italiana e la proposta di legge n. 2117 per modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14, per l'estensione agli invalidi ed ai congiunti dei caduti, che appartennero alle Forze armate della repubblica sociale italiana e del diritto alla pensione di guerra.

Tali proposte si trovano già assegnate alle Commissioni competenti, talune in sede referente ed altre in sede deliberante, e se ne attende proprio in questi giorni la definitiva approvazione.

Si ravvisa pertanto la opportunità di definire legalmente lo stato degli appartenenti alle Forze armate della repubblica sociale italiana mediante un provvedimento di legge che ne riconosca giuridicamente la esistenza per il periodo 23 settembre 1943-28 aprile 1945, data della firma presso il Comando interalleato di Caserta delle regolari convenzioni di resa.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tale riconoscimento si iavvisa necessario anche al fine di definire con una precisa norma giuridica, le diverse contraddittorie interpretazioni che i vari uffici preposti alle pratiche di pensione e alla liquidazione dei danni di guerra necessariamente sono por-

tati a dare nell'attuale incertezza delle norme che discipluano tale materia.

A colmare pertanto tale lacuna è intesa la presente proposta di legge, che non comporta alcun onere per l'Erario e di cui si raccomanda vivamente l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le Forze armate della Repubblica Sociale Italiana sono riconosciute ad ogni effetto di legge come Corpi militari inquadrati nelle Forze armate dello Stato, per l'attività svolta fino all'insediamento del Governo militare delle Nazioni Unite nello singole località.

I benefici economici e di carriera degli appartenenti alle Forze armate della Repubblica Sociale Italiana restano disciplinati dalle vigenti disposizioni.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.